Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 15 maggio 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Oggi, 4 maggio 1953, alle ore 10,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Giuseppe Fietta, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Nunzio Apostolico di Sua Santità.

(2253)

Oggi, 4 maggio 1953, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Joseph Aboukhater, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Libano.

(2252)

Oggi, 4 maggio 1953, alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza la signora Clare Boothe Luce, la quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti d'America.

(2251)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 aprile 1953, n. 340.

Modificazioni alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sugli Archivi di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La denominazione di « Archivio del Regno » è modificata in quella di « Archivio centrale dello Stato ». Al direttore di detto Archivio è conferita la qualifica di soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato.

Art. 2.

Le tabelle *C*, *D* ed *E* annesse alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sono sostituite dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla presente legge, vistate dal Ministro per l'interno e dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

La nomina a soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato è deliberata dal Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio superiore degli archivi.

La nomina ad ispettore generale è conferita mediante concorso per titoli, al quale possono partecipare, oltre ai funzionari di grado 5° dell'Amministrazione degli archivi, anche i soprintendenti ed i direttori capi di 2ª classe che abbiano compiuto un triennio di servizio nel grado 6° e siano in possesso degli altri requisiti di legge.

Le promozioni a soprintendente ed a direttore capo di 1ª classe sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio superiore degli archivi, ai soprintendenti ed ai direttori capi di 2ª classe, che abbiano compiuto un triennio di servizio nel grado 6° e posseggano gli altri requisiti di legge.

Art. 4.

Le promozioni al grado 6° sono conferite mediante concorso per titoli e per ogni singola sede di Soprintendenza e Direzione degli archivi indicati nell'allegato 2 della tabella *A*, fra i funzionari che abbiano compiuto almeno un triennio di servizio nel grado 7°.

I trasferimenti da sede a sede di Soprintendenza e di Direzione degli archivi suddetti sono disposti mediante concorso.

Il giudizio sui concorsi è demandato al Consiglio superiore degli archivi, il quale delibera a scrutinio segreto nei riguardi di ciascun concorrente.

Art. 5.

Le nomine alle Direzioni degli archivi non compresi fra quelli indicati nell'allegato 2 della tabella *A* sono conferite su designazione del Consiglio superiore degli archivi.

Art. 6.

Per l'ammissione al grado iniziale del ruolo di gruppo *B* è richiesto il diploma di maturità classica.

Le prove di esame per l'ammissione al ruolo suddetto e quelle dell'esame di concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione al grado 9° sono scritte ed orali e si svolgono in base ai programmi stabiliti negli allegati 1, 2 e 3 della tabella *D* annessa alla presente legge, vistata dal Ministro per l'interno e dal Ministro per il tesoro.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta: del direttore generale dell'Amministrazione civile o di un prefetto in servizio al Ministero dell'interno, presidente, del capo dell'Ufficio centrale degli archivi di Stato o di un vice prefetto in servizio al Ministero; di tre membri designati dal Consiglio superiore degli archivi.

Per il giudizio sulla conoscenza delle lingue straniere possono essere aggregati alla Commissione uno o più esperti con voto consultivo.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno o degli Archivi di Stato, di grado non superiore al 9°, in servizio al Ministero.

Art. 7.

Il ruolo di gruppo *B* del personale degli Archivi provinciali di Stato, approvato con regio decreto 22 settembre 1932, n. 1391, allegato 1, e reso transitorio con l'art. 38 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, nonchè i ruoli transitori dei gruppi *C* e subalterni istituiti con regio decreto 22 settembre 1932, n. 1391, sono soppressi.

Il personale appartenente a detti ruoli sarà inquadrato nel corrispondente grado dei ruoli ordinari di pari gruppo, conservando l'anzianità posseduta.

Art. 8.

Salvo il disposto degli articoli 3 e 4 per il personale degli Archivi di Stato avente grado non superiore al 5° le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta del Consiglio superiore degli archivi.

Al Consiglio superiore degli archivi ed alla Giunta, nell'esercizio delle attribuzioni relative ai provvedimenti che riguardano il personale, non partecipano i membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed all'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 99.

Art. 9.

La data di pubblicità degli atti, di cui all'art 14 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, è stabilita al 1900.

Art. 10.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i funzionari che disimpegnano sia la funzione di soprintendente, sia quella di direttore degli Archivi previsti nell'allegato 2 della tabella *A* dovranno indicare, con domanda, a quale delle due funzioni intendano essere conservati. Sulle domande provvederà il Ministro per l'interno, sentito il parere del Consiglio superiore degli archivi.

Art. 11.

Nella prima applicazione della presente legge, effettuato l'inquadramento di cui all'art. 7 i posti che risulteranno disponibili nel grado iniziale del ruolo di gruppo *B* saranno conferiti mediante concorso per esame riservato, limitatamente ai due terzi dei posti stessi, ai dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione degli archivi di Stato in possesso del prescritto titolo di studio ed in servizio nella stessa Amministrazione da almeno tre anni dalla data del bando di concorso.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile, per l'esercizio 1952-1953, in lire 3.350.000, sarà fatto fronte mediante riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Milano, addì 13 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA — ZOLI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

TABELLA *A*.

Allegato 1.

Soprintendenze archivistiche

1. *Torino.* — Provincie di Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli (con sede presso l'Archivio di Stato di Torino).
2. *Genova.* — Provincie di Genova, Imperia, La Spezia, Massa Carrara, Savona, Cagliari, Sassari e Nuoro (con sede presso l'Archivio di Stato di Genova).
3. *Milano.* — Provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese (con sede presso l'Archivio di Stato di Milano).
4. *Venezia.* — Provincie di Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Trento, Bolzano e Gorizia (con sede presso l'Archivio di Stato di Venezia).
5. *Bologna.* — Provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Forlì e Ravenna (con sede presso l'Archivio di Stato di Bologna).
6. *Firenze.* — Provincie di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena (con sede presso l'Archivio di Stato di Firenze).
7. *Roma.* — Provincie di Roma, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo, Ancona, Pesaro, Ascoli Piceno e Macerata (con sede presso l'Archivio di Stato di Roma).
8. *Napoli.* — Provincie di Napoli, Avellino, Benevento, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Salerno, Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara; Teramo, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza e Matera (con sede presso l'Archivio di Stato di Napoli).
9. *Palermo.* — Provincie di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani (con sede presso l'Archivio di Stato di Palermo).

Allegato 2.

Archivi di Stato alle cui direzioni devono essere preposti direttori capi

1. — Torino.
2. — Genova.
3. — Milano.
4. — Venezia.
5. — Bologna.
6. — Firenze.
7. — Roma.
8. — Napoli.
9. — Palermo.
10. — Cagliari.
11. — Mantova.
12. — Modena.
13. — Lucca.

Visto, *il Ministro per l'interno*
SCELBA

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

TABELLA *B*.

Tabella dei diritti di archivio

1. — Diritto fisso di archivio	L. 100
2. — Diritti di ricerca	
a) per un atto singolo, di cui il richiedente indichi con precisione la data e la serie di archivio in cui è contenuto.	» 90
b) qualora nella richiesta gli estremi anzidetti manchino o risultino errati, per ogni singola ora impiegata nella ricerca.	» 200
3. — Diritti di ispezione e di lettura:	
a) di un singolo atto	» 100
b) di più atti, per ogni singola ora di presenza nella sala di consultazione a pagamento	» 100
c) se durante l'ispezione e lettura viene richiesta dall'interessato l'assistenza di un funzionario la tariffa è di	» 400
4. — Diritti di trascrizione di documenti ed atti di archivio per ogni facciata di dimensione legale di trascrizione:	
a) documenti o atti in carattere latino ed in lingua latina ed italiana o in altra lingua neo-latina, dal 1801 in poi	» 75

b) documenti od atti in carattere latino e in lingua nè latina nè neo-latina, (inglese, tedesco, ecc.) dal 1801 in poi . L. 120
c) documenti od atti in carattere latino ed in lingua latina o italiana od in altra lingua neo-latina dal 1701 al 1800 » 135
d) documenti od atti in carattere latino e in lingua nè latina, nè neo-latina (inglese, tedesco, ecc.) dal 1701 al 1800 » 150
e) documenti od atti scritti in carattere latino e in lingua latina, o italiana o in altra lingua neo-latina durante i secoli XVI e XVII (1501-1700). » 240
f) documenti od atti scritti in carattere non latino (greci, tedeschi, arabi, ecc) di qualsiasi età, documenti od atti scritti in qualsiasi idioma ed in qualsiasi carattere in epoca anteriore al 1501; documenti od atti scritti in carattere bollatico di qualsiasi età; documenti od atti deperiti che presentino particolari difficoltà di interpretazione, documenti od atti che, a giudizio insindacabile del direttore di Archivio, richiedano per la trascrizione una particolare competenza, per ogni ora di tempo impiegata nella trascrizione » 300

5. — Compilazione di stati di servizio, di dichiarazioni per svincolo di cauzione e qualsiasi attestato (per ogni ora di lavoro occorsa, così per la ricerca delle notizie come per la compilazione dei relativi attestati) » 70

6. — Copia di disegni e tipi geometrici:
a) onorario al disegnatore o geometra per ogni ora di lavoro da concordarsi liberamente fra il richiedente e il disegnatore o geometra
b) diritto di copia per ogni facciata di carta da bollo, commisurata in ragione della superficie del disegno tipo . » 200

7. — Riproduzione fotografica ad uso privato di atti di archivio, oltre i diritti fisso e di ricerca e l'onorario al fotografo nella misura concordata liberamente fra il richiedente e il fotografo, per ogni facciata di dimensione legale del documento riprodotto » 225

8. — Riproduzione a penna od a colori di stemmi, sigilli e simili, oltre i diritti fisso e di ricerca o l'onorario al disegnatore, nella misura concordata come sopra per ogni facciata di dimensioni legali del documento riprodotto » 300

9. — Autenticazioni di arma, o sigillo di autorità, non più esistenti o di notari, previo, in quanto occorra, il bollo straordinario dell'atto in cui la firma ed il sigillo sono apposti » 300

10. — Atti dello stato civile — diritti di ricerca:
a) per un atto singolo di cui il richiedente indichi con precisione la data » 30
b) qualora nella richiesta manchino gli estremi o risultino errati, per ogni ora impiegata nella ricerca . » 50

Diritti di trascrizione:
c) diritto fisso, per la prima facciata di dimensione legale di trascrizione » 40
d) per ogni facciata di dimensione legale di trascrizione oltre la prima » 20

11. — Richiesta di urgenza — se il richiedente desidera che la trascrizione di un atto qualsiasi gli venga rilasciata di urgenza pagherà i diritti di archivio con l'aumento del 50 per cento.

12. — Per la circoscrizione dell'Archivio di Stato di Bolzano la misura dei diritti da corrispondersi per trascrizione dei documenti od atti di archivio, di cui al n. 4 della presente tabella, è la medesima per la lingua italiana e tedesca.

Visto, *il Ministro per l'interno*
SCELBA

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

AVVERTENZE

1. — Gli studiosi sono ammessi gratuitamente a far ricerche, lettura e copie per uso letterario o scientifico purchè ne richiedano l'autorizzazione, indicando chiaramente lo scopo dei loro studi ed assoggettandosi alle disposizioni che saranno stabilite nel regolamento.

2. — Per la comunicazione degli atti per ragioni di privato interesse sono dovuti tre diritti, quello fisso, quello di ricerca e quello di lettura.

3. — Per i diritti stabiliti in ragione del tempo impiegato, la relativa certificazione viene fatta sotto la propria responsabilità, dal capo della Sezione del reparto ed è riportata per iscritto sulla domanda.

Le frazioni di ora vengono abbonate se inferiori ai trenta minuti, computate come un'ora intera se superiori.

4. — I diritti sono sempre dovuti anche se, fatte le ricerche, non si è trovato il documento richiesto.

5. — Qualora venga richiesto un attestato negativo, questo viene rilasciato sulla prescritta carta da bollo e sempre con la formula « non si trova », escludendo la dichiarazione di non esistenza.

6. — I diritti fisso e di ricerca sono dovuti anche quando si faccia istanza per ottenere copia di documenti dei quali non si desidera comunicazione nella sala di consultazione a pagamento.

7. — Le domande ed il pagamento dei diritti fisso e di ricerca hanno effetto per un mese dal giorno in cui il documento fu messo a disposizione del richiedente.

8. — Per la copia dei disegni e tipi geometrici il disegnatore o geometra deve essere scelto dal direttore dell'Archivio.

9. — Per la riproduzione fotografica e fototipica degli atti, il richiedente, nell'istanza da presentare alla Direzione dell'Archivio, deve designare il nome del tecnico, che deve essere di gradimento della Direzione stessa.

L'autorizzazione è subordinata alle restrizioni e garanzie prescritte, con gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento approvato con regio decreto 7 gennaio 1909, n. 126, e le operazioni di riproduzione saranno sempre compiute nei locali di Archivio e sotto la costante vigilanza di un impiegato incaricato dalla Direzione.

Nel caso che si tratti di atti in condizione di conservazione non soddisfacenti e che possano offrire danno per le ripetute riproduzioni e per qualsivoglia altro motivo, la Direzione può negare il permesso della riproduzione.

Qualora si tratti di domanda di riproduzioni con procedimenti fotografici a scopo editoriale, il richiedente deve sottostare agli obblighi fissati dal Regolamento 7 gennaio 1909, n. 126, secondo verrà, di volta in volta, stabilito dal Ministero dell'interno sentita la Giunta per gli Archivi di Stato.

Il permesso di riproduzione non attribuisce alcun diritto di proprietà artistica o letteraria di fronte a terzi.

Le riproduzioni fotografiche per uso di studio sono esenti dal pagamento degli speciali diritti; debbono però essere osservate tutte le altre prescrizioni.

10. — Le norme del paragrafo precedente debbono essere osservate per i calchi ed i lucidi. Per tali lavori l'esecutore deve essere scelto dal direttore dell'Archivio.

11. — La Direzione dell'Archivio non può certificare che le riproduzioni fotografiche, le copie di disegni, i calchi ed i lucidi siano conformi all'originale, ma solo che sono stati riprodotti dall'originale esistente in Archivio.

12. — Non sono ammesse le domande per ottenere autenticazioni di alberi genealogici completati da particolari.

13. — Sono esenti dal pagamento dei diritti di Archivio:

a) le autorità governative, quando il documento sia necessario per motivi di servizio e nella richiesta sia fatto cenno di tale necessità, da menzionarsi poi nelle formula di autenticazione;

b) le Provincie, i Comuni, gli enti per gli atti di loro appartenenza spontaneamente depositati negli Archivi di Stato e per i ruoli, bilanci, conti ed altri documenti versati, in osservanza alla legge, negli Archivi della Prefettura, quando si provi che l'esame e la copia di tali atti occorre nell'interesse delle amministrazioni che li versarono;

c) i privati, per gli atti concernenti il servizio militare, la liquidazione di pensioni a carico dello Stato e per gli atti di proprietà dei privati stessi, liberamente depositati in Archivio.

TABELLA C.

Ruolo del personale degli Archivi di Stato

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO *A*.

Grado		Numero
4°	Soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato	1
5°	Ispettori generali	2
5°	Soprintendenti di 1ª classe	2
5°	Direttori capi di 1ª classe	2
6°	Soprintendenti di 2ª classe	7
6°	Direttori capi di 2ª classe	11
7°	Direttori di 1ª classe	28
8°	Direttori di 2ª classe	31
9°	Primi archivisti di Stato	36
10°	Archivisti di Stato	43
		163

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO *B*.

7°	Segretari capi di 1ª classe di Soprintendenza	2
8°	Segretari capi di 2ª classe di Soprintendenza	3
9°	Segretari di 1ª classe di Soprintendenza	7
10° e 11°	Segretari di 2ª classe di Soprintendenza	18
		30

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO *C*.

9°	Coadiutori capi	8
10°	Primi coadiutori	18
11°	Coadiutori	37
12°	Aiutanti	64
13°	Aiutanti aggiunti	17
		144

RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO

Custodi	45
Uscieri	60
Inservienti	24
	129

Visto, *il Ministro per l'interno*
SCELBA

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

TABELLA D.

Allegato 1.

Programma di esame per l'ammissione al gruppo B

PROVE SCRITTE

Storia d'Italia dalle origini fino ai nostri giorni.
Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

PROVE ORALI

Le materie delle prove scritte.
Nozioni di storia del diritto italiano.
Legislazione archivistica.
Una lingua straniera a scelta del candidato (inglese, francese, spagnolo, tedesco).

Allegato 2.

Programma dell'esame di merito distinto al grado 9° di gruppo B

PROVE SCRITTE

Storia d'Italia dalle origini fino ai nostri giorni.
Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.
Servizio archivistico.
Trascrizione di un documento dei secoli XIV e XV.

PROVE ORALI

Le materie delle prove scritte.
Archivistica e legislazione archivistica.
Storia del diritto italiano.
Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnolo) a scelta del candidato.

Allegato 3.

Programma dell'esame di idoneità al grado 9° del gruppo B

PROVE SCRITTE

Storia d'Italia dalle origini fino ai nostri giorni.
Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.
Archivistica (prova pratica).

PROVE ORALI

Le materie delle prove scritte.
Legislazione archivistica.
Nozioni di storia del diritto italiano.
Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnolo) a scelta del candidato.

Visto, *il Ministro per l'interno*
SCELBA

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953.

Sostituzione di un componente della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari sino al 31 maggio 1955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1951, con il quale è stato provveduto alla nomina della Commissione centrale per i medici chirurghi, per i veterinari, per i farmacisti e per le ostetriche, previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, per il quadriennio 1° giugno 1951-31 maggio 1955;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del dott. Paolo Girotti, componente della Commissione predetta, per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, deceduto;

Vista la designazione all'uopo formulata dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani;

Visto il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, ed il relativo regolamento, approvato con decreto Presidenziale 5 aprile 1950, n. 221;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Il prof. Carlo Foresti, è nominato componente della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari sino al 31 maggio 1955 in sostituzione del dott. Paolo Girotti, deceduto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1953
Registro n. 76 *Presidenza, foglio n.* 232. — DE LIGUORO

(2313)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1952.

Istituzione di un'Agenzia consolare in Bagè alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Porto Alegre (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno con regio decreto 28 gennaio 1886, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Bagè alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Porto Alegre (Brasile).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1952

p. *Il Ministro*: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1953
Registro n. 43 Esteri, foglio n. 56.

(2296)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1952.

Istituzione di una Agenzia consolare in Passo Fundo alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Porto Alegre (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno con regio decreto 28 gennaio 1886, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita un'Agenzia consolare in Passo Fundo alle dipendente del Consolato generale d'Italia in Porto Alegre (Brasile).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1952

p. *Il Ministro*: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1953
Registro n. 43 Esteri, foglio n. 58.

(2295)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1953.

Costituzione dell'« Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche » e approvazione del relativo statuto.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Vista la domanda delle Casse di risparmio delle Marche, inoltrata per il tramite della Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale, per essere autorizzata a costituire, ai sensi della legge precitata, un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie, con raggio d'azione limitato al territorio delle Marche;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Articolo unico.

Le Casse di risparmio delle Marche sono autorizzate a costituire ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, di che in premessa, un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie, con raggio d'azione limitato al territorio delle provincie marchigiane.

Detto istituto, che assumerà la denominazione di « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche », sarà regolato dalle norme dello statuto, composto di n. 36 articoli, allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato statuto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1953

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CAMPILLI

Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche

STATUTO

Art. 1.

Ai fini ed agli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, è costituito un Ente di diritto pubblico denominato « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche ».

Fanno parte dell'Istituto tutte le Casse di risparmio delle Marche, che l'hanno promosso. Potranno parteciparvi quegli altri istituti ed enti esercenti il credito e le assicurazioni che siano debitamente autorizzati dai rispettivi organi di vigilanza e ammessi dall'Assemblea.

Art. 2.

L'Istituto ha personalità giuridica propria e sede in Ancona.

Art. 3.

L'Istituto ha durata illimitata.

Art. 4.

Scopo dell'Istituto è la concessione di crediti a medio termine alle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio delle Marche.

Art. 5.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 100 milioni ed è costituito da quote di partecipazione nominative indivisibili di lire 100 mila ciascuna sottoscritte dalle Casse di risparmio delle Marche nella seguente misura:

Ancona	quote n. 92	L.	9.200.000
Ascoli Piceno	» » 142	»	14.200.000
Fermo	» » 90	»	9.000.000
Fabriano	» » 70	»	7.000.000
Fano	» » 70	»	7.000.000
Jesi	» » 114	»	11.400.000
Loreto	» » 34	»	3.400.000
Macerata	» » 250	»	25.000.000
Pesaro	» » 138	»	13.800.000
	quote n. 1000	L.	100.000.000

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea dei partecipanti.

La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro Ente partecipante. Tuttavia la cessione delle quote ad altro Ente partecipante non può aver luogo se non con il consenso dell'assemblea dei partecipanti dell'Istituto.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato su richiesta del Consiglio di amministrazione entro dieci giorni dalla data di invito e in unica soluzione. Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Art. 6.

L'Istituto, per l'espletamento delle singole operazioni e di tutti gli incombenti accessori, si avvale dell'organizzazione periferica degli Istituti partecipanti, dai quali è rappresentato localmente in conformità di apposite convenzioni da stipulare.

Art. 7.

L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con la emissione di obbligazioni e di buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, previa osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza;

c) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dai partecipanti nei limiti e con le formalità previsti dalle rispettive norme statutarie.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

L'Istituto può compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 18 della legge medesima.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nella sua zona di competenza territoriale e con le limitazioni stabilite dall'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445, le seguenti operazioni attive:

a) mutui od aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari o anche, eccezionalmente, da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;

d) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconti di buoni ordinari del Tesoro.

Salvo diversa determinazione dell'organo di vigilanza, la durata massima delle singole operazioni non può superare:

per i mutui 10 anni;

per le sovvenzioni o sconti cambiari: 5 anni;

per le aperture di credito 3 anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per la durata inferiore ad un anno.

L'Istituto può, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio di cui all'art. 4 e per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10 per cento del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 9.

L'Istituto gode delle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni.

Art. 10.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato centrale ed i Comitati locali di sconto;

d) la Presidenza;

e) il Collegio sindacale;

f) il direttore.

Art. 11.

L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti, a norma dei rispettivi statuti; essi dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea. Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante mediante delega conferita anche a mezzo di semplice lettera.

Nessun partecipante potrà avere più di una delega.

Art. 12.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a termini del vigente statuto.

Art. 13.

Spetta all'assemblea:

a) procedere alla nomina del presidente, del vice presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione di nomina elettiva;

b) procedere alla nomina dei sindaci di sua competenza;

c) approvare il bilancio dell'Istituto;

d) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza e delle diarie spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato centrale per l'intervento alle riunioni dei rispettivi organi;

f) determinare il compenso dei sindaci effettivi;

g) decidere sulle domande di partecipazione eventualmente avanzate dagli enti indicati all'art. 1 nonchè di deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità;

h) deliberare le modifiche del presente statuto che andranno poi approvate con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445;

i) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Art. 14.

L'assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile per deliberare in particolare sugli oggetti di cui all'art. 13, commi *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta domanda motivata dal Collegio sindacale o da enti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto, nei quali ultimi due casi l'adunanza avrà luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 15.

La convocazione delle assemblee è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedire ai partecipanti al loro domicilio almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve indicare la data, l'ora, il luogo della riunione e contenere l'elenco degli affari da trattare.

Art. 16.

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione; per la validità delle relative deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti all'assemblea.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di cinque consiglieri.

Sono membri di diritto del Consiglio di amministrazione i legali rappresentanti delle quattro Casse di risparmio che in ciascuna delle quattro provincie delle Marche detengono la quota maggiore del capitale di partecipazione.

Gli altri tre componenti del Consiglio di amministrazione saranno eletti dall'assemblea, con criteri di avvicendamento tra i legali rappresentanti delle Casse partecipanti.

Ciascuna Cassa di risparmio non potrà partecipare al Consiglio con più di un rappresentante.

Art. 18.

Tutte le cariche sono gratuite, ai componenti il Consiglio spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle sedute consiliari cui va aggiunta per coloro che risiedono fuori di Ancona una diaria ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 19.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso e non possono far parte altresì del Consiglio i membri del Parlamento, i funzionari ed impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, i parenti fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore e dei dipendenti dell'Istituto.

Art. 20.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 21.

Per la sostituzione degli amministratori in caso di vacanza, si applicheranno le seguenti norme

se trattasi di membro di diritto, provvederà l'ente al quale apparteneva il membro cessato; se trattasi di membro elettivo, provvederà per cooptazione lo stesso Consiglio di amministrazione, con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui all'art. 2386 Codice civile e del presente statuto.

Art. 22.

Le adunanze del Consiglio sono convocate con biglietto contenente l'ordine del giorno, da spedire a mezzo raccomandata, ai membri ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno cinque giorni innanzi la riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, senza rispetto del termine di cui al comma precedente.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

La votazione su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete, la proposta si intende respinta.

Art. 23.

Il Consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto ciò che non è riservato alla assemblea.

Spetta in particolare al Consiglio:

a) designare un consigliere per la sostituzione del presidente e del vice presidente in caso di loro contemporanea assenza od impedimento;

b) nominare annualmente i membri dei Comitati locali di sconto di sua competenza fissando l'ammontare delle relative medaglie di presenza;

c) approvare i regolamenti occorrenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

d) nominare il direttore e il personale di qualunque grado di cui sia ritenuta indispensabile l'assunzione alle dirette dipendenze, fissandone i requisiti, le attribuzioni, il trattamento economico di quiescenza;

e) delegare mansioni di carattere esecutivo a Istituti partecipanti;

f) determinare la competenza del Comitato centrale e fissare il turno annuale dei consiglieri elettivi che andranno a comporlo;

g) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

h) fissare i saggi di interesse da applicare sulle operazioni attive e approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

i) deliberare sulle operazioni di credito che eccedono i limiti di competenza attribuiti al Comitato centrale;

l) deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie, quando permanga un credito dell'Istituto;

m) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi fissandone le modalità, le condizioni e i saggi d'interesse;

n) deliberare sulle aperture di credito in conto corrente concordandone le modalità e le condizioni;

o) deliberare sul risconto del portafoglio e sulla cessione dei crediti non cambiari al Mediocredito;

p) deliberare sulle liti da promuovere o da sostenersi autorizzando il presidente o chi per esso a stare in giudizio, nonchè a transigere, a rinunciare, ecc.;

q) formare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame o di discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

r) deliberare sulle alienazioni dei beni immobili provenienti da subasta;

s) provvedere, in genere, a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia stato espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei partecipanti.

Il Consiglio di amministrazione designa altresì, su proposta del direttore, due funzionari dell'Istituto incaricati di sostituire il direttore stesso in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 24.

Il Comitato centrale è costituito dal presidente, dal vice presidente e da tre consiglieri, nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 25.

Il Comitato centrale sovraintende alla gestione ordinaria dell'Istituto e delibera

a) sulle operazioni di concessione di crediti nonchè di risconto del portafoglio e di cessione di crediti al Mediocredito, entro i limiti di competenza e valore stabiliti dal Consiglio;

b) su quanto altro eventualmente delegatogli dal Consiglio;

c) in via d'urgenza, su affari di competenza del Consiglio di amministrazione, nella prima riunione del quale deve chiedere la ratifica.

La deliberazione del Comitato è prova legale di fronte ai terzi della esistenza della delega o dell'urgenza.

Art. 26.

Il Comitato è convocato con un biglietto d'invito, da spedirsi a mezzo raccomandata, ai suoi membri ed ai sindaci al loro domicilio almeno tre giorni prima della riunione.

In caso d'urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere senza rispetto dei termini di cui al comma precedente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Ai componenti il Comitato spettano per la partecipazione alle sedute la medaglia di presenza, la eventuale diaria ed il rimborso spese di viaggio come per le riunioni di Consiglio. Questi compensi non sono cumulabili nello stesso giorno in cui si riuniscono Comitato e Consiglio.

Art. 27.

I Comitati locali sono costituiti presso la sede centrale di ciascuna Cassa partecipante; essi sono composti, oltre che del presidente della Cassa, di un consigliere della Cassa stessa, nominato a norma dell'art 23 comma *b*) e del direttore generale della Cassa di risparmio partecipante.

In caso di assenza od impedimento del presidente o del direttore generale, intervengono alle sedute del Comitato coloro che, a norma dello statuto della Cassa partecipante, ne fanno le veci.

Art. 28.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato centrale, firma i verbali delle loro adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni assunte.

Consente alla cancellazione delle ipoteche, alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle concellazioni delle trascrizioni dei precetti eseguiti dall'Istituto ed alla restituzione di pegni e di altre garanzie, sempre che il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto.

Art 29.

In caso di assenza o impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente. In mancanza od impedimento di entrambi, essi saranno sostituiti da un consigliere espressamente designato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi ed in particolare al Conservatore dei registri immobiliari, all'Amministrazione del debito pubblico e ad altri pubblici uffici, la firma del vice presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente; la firma del consigliere designato costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente e del vice presidente.

Art. 30.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; gli altri sono nominati dall'assemblea dei partecipanti e tra gli amministratori delle Casse non rappresentate in Consiglio.

La presidenza del Collegio spetta al sindaco effettivo di nomina ministeriale.

Il Collegio sindacale esercita le funzioni previste dal Codice civile.

I sindaci debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di presenziare a quelle del Comitato.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 31.

All'Istituto è preposto un direttore il quale assiste alle assemblee dei partecipanti e interviene, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato centrale.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale; ordina e vigila il lavoro da compiere dal medesimo e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del Consiglio di amministrazione e del Comitato centrale, nonchè alla esecuzione delle disposizioni impartite dal Presidente e ne firma gli atti relativi;

b) riferisce al Comitato centrale ed al Consiglio di amministrazione su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine e le quietanze;

d) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti, i contratti e le ispezioni occorrenti;

e) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti riguardanti il personale;

f) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario entro i limiti fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione;

g) predispone il bilancio di ogni esercizio annuale entro il primo trimestre successivo e lo accompagna al Consiglio con una relazione illustrativa.

Art. 32.

Le funzioni di direttore saranno dal Consiglio conferite al direttore generale di uno degli Istituti partecipanti.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito da due funzionari dell'Istituto, nominati a termini del precedente art. 23.

Art. 33.

Ogni esercizio amministrativo ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 1953.

Il bilancio di ciascun esercizio dovrà essere sottoposto al voto dell'assemblea dei partecipanti nella adunanza ordinaria di aprile.

La contabilità viene tenuta dalla sede sugli elementi contabili forniti dai singoli partecipanti sulla scorta delle istruzioni emanate dal Consiglio di amministrazione.

A rimborso a forfait delle spese sostenute ed a titolo di compenso, verrà attribuito agli enti partecipanti il 50 per cento dell'utile lordo realizzato nel complesso dai partecipanti medesimi per la gestione delle operazioni di cui trattasi.

La ripartizione della quota di cui sopra verrà stabilita nelle norme regolamentari.

Art. 34.

Gli utili netti debbono essere assegnati:

1) per 3/10 alla formazione ed all'incremento di un fondo di riserva ordinario;

2) per 6/10 ai partecipanti, quale dividendo sul fondo di dotazione conferito;

3) per 1/10, in parte alla formazione di un fondo di riserva straordinario, e in parte alla costituzione di un fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione per la concessione di premi, sussidi e contributi ed iniziative dirette a favorire lo sviluppo ed il perfezionamento della media e piccola industria nelle Marche.

Art. 35.

L'assemblea dei partecipanti può deliberare lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Istituto con deliberazione che abbia ottenuto una maggioranza di voti che rappresenti almeno due terzi del fondo di dotazione. La deliberazione, per essere esecutiva, dovrà riportare l'approvazione del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le attività nette risultanti saranno ripartite tra gli istituti partecipanti in proporzione delle quote da ciascuno conferite.

Art. 36

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza, in conformità delle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto, valgono le disposizioni del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

L'Istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione, nonchè il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti. Trascorsi dieci giorni dalla data dell'invio dei verbali, senza che nessuna comunicazione sia pervenuta all'Istituto da parte dell'organo di vigilanza, le deliberazioni potranno essere eseguite.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

Visto, *il Ministro per l'industra e per il commercio*
CAMPILLI

(2274)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1953.

Autorizzazione alla Società « The New India Assurance Company Ltd. », con sede in Bombay, ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami aeronautica, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile e trasporti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « The New India Assurance Company Ltd », con sede in Bombay (India) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami aeronautica, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile, trasporti e la riassicurazione in detti rami;

Considerato che la Società richiedente possiede i necessari requisiti ed ha soddisfatto alle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari sull'esercizio delle assicurazioni per la concessione dell'autorizzazione in parola;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « The New India Assurance Company Ltd », con sede in Bombay (India) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile e trasporti, nonchè la riassicurazione in tali rami, con l'obbligo di costituire e mantenere vincolata a garanzia degli assicurati del portafoglio italiano una cauzione minima di 30 milioni di lire oltre al deposito pel 35 % dei premi annuali.

Roma, addì 16 aprile 1953

Il Ministro: CAMPILLI

(2344)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edile reduci, mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Fondi, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 maggio 1953, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edile reduci, mutilati e invalidi di guerra, con sede in Fondi, costituita con atto in data 4 marzo 1946 del dott. Francesco Barisella, notaio in Fondi, ed è stato nominato commissario governativo il dottor Vincenzo Travia, funzionario della prefettura di Latina.

(2327)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 13 maggio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,90	625 —
» Genova	624,90	626 —
» Milano	624,92	626,50
» Napoli	624,90	626,10
» Palermo	624,90	626,75
» Roma	624,90	626,50
» Torino	624,91	626 —
» Trieste	624,90	—
» Venezia	624,90	626,50

Media dei titoli del 13 maggio 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,125
Id. 3,50 % 1902	61,60
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % 1935	96,375
Redimibile 3,50 % 1934	80,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,05
Id. 5 % 1936	92,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959).	97,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960).	97,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,125

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 13 maggio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . Lit 624,91
1 dollaro canadese » 626,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi):

Belgio	Lit.	12.50	per	franco belga
Danimarca	»	90.46	»	corona danese
Egitto	»	1794.55	»	lira egiziana
Francia	»	1.785	»	franco francese
Germania	»	148.77	»	marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	»	corona norvegese
Olanda	»	164.44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	»	franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1952, registrato dalla Corte dei conti il 5 maggio 1952, registro n. 21 Pubblica istruzione, foglio n. 339, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal dott. Luigi Garrisi avverso il provvedimento della Commissione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, costituita presso il Provveditorato agli studi di Lecce, circa l'assegnazione degli incarichi di materie letterarie negli istituti statali di quella Provincia per l'anno scolastico 1950-51.

(2055)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio agrario provinciale di Pistoia e nomina di un commissario governativo.

Con decreto Ministeriale addì 27 aprile 1953, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci del Consorzio agrario provinciale di Pistoia sono sciolti ed il dott. Oddone Girotti è nominato commissario governativo del Consorzio stesso per la durata di mesi sei, con i poteri del Consiglio di amministrazione e con quelli dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1952 ed il riparto degli utili relativi.

(2170)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Rivoli Veronese, con sede in Rivoli Veronese (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 19270 in data 23 aprile 1953, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramenti fondiario di Rivoli Veronese, con sede in Rivoli Veronese (Verona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 16 dicembre 1951.

(2171)

Divieto di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 700 circa, compresa nel comune di Fossano, località « Boschetti », delimitata dai seguenti confini

strada comunale dei Boschetti, dalla strada provinciale Fossano-Bra (Cappella San Marco) fino alla Chiesa parrocchiale dei Boschetti; strada vicinale di Boschetti fino alla strada privata della cascina Rayneri; detta strada fino alla sponda sinistra del fiume Stura; detto fiume fino alla confluenza del rivo della Tagliata; riva sinistra di detto rivo fino al concentrico della Tagliata; strada vicinale della Tourvilla fino alla strada vicinale di Santa Lucia; detta strada fino alla strada vicinale di San Bartolomeo; detta strada fino alla strada comunale Fossano-Marene; detta strada fino alla strada vicinale della Creusa; detta strada fino alla strada provinciale Fossano-Bra; detta strada provinciale fino alla strada comunale dei Boschetti (Cappella San Marco).

(2172)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 5 giugno 1951, nella zona di Carrù e Piozzo (Cuneo), dell'estensione di ettari 426 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

(2173)

Revoca della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Mortara e Vigevano e costituzione della medesima in « Zona 23 » (Pavia).

La zona di ripopolamento e cattura di Mortara e Vigevano (Pavia), della estensione di ettari 1600, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 agosto 1939, viene revocata.

Nella zona suddetta la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, rimangono vietate, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 aprile 1954.

(2174)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a trecento posti di conduttore in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modicazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 43472/12106 in data 27 dicembre 1952;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41.1.24.202/233821 in data 14 marzo 1953;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a trecento posti di conduttore in prova.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 18 marzo 1953

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1953
Registro n. 38 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 71. — LA MICELA

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a trecento posti di conduttore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di scuola secondaria inferiore o titolo equipollente.

I candidati muniti di titolo di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. Gli aspiranti dovranno spedire a mezzo posta raccomandata in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 60 (sessanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32 in conformità al modello allegato *B* e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati ed invalidi per servizio, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dei

territori di confine, per i profughi dell'Africa italiana, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III-A) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo *III*) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di avere riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero d'essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici (da inviarsi solo se il concorrente stesso ha compiuto il 21° anno di età alla data del presente avviso-programma);

d) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e i motivi per i quali abbiano eventualmente ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi; i militari trovantisi ancora sotto le armi debbono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a prodursi, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto; i giovani che alla data del presente bando non siano stati ancora sottoposti a visita di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia, debitamente legalizzato, per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III). Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; le domande però dovranno essere compilate separatamente e in ciascuna di esse dovrà essere fatto cenno delle altre domande presentate.

Per coloro che avessero già inoltrato a questa Direzione generale, domanda per partecipare al altro pubblico concorso per il quale siano stati richiesti gli stessi documenti, possono essere ritenuti validi quelli presentati salvo a rinnovare, per i vincitori, quelli scaduti.

La mancata presentazione, nel limite fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti, o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima della data di inizio delle prove orali (data di inizio che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica), i seguenti titoli

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti con l'indicazione della durata di tali servizi;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 13.

4. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere presso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie, o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale straordinario che produsse, a suo tempo, tutti i documenti per l'assunzione in servizio e quello non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di conduttore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad

eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 15 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

5. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati o vedovi, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento da parte del nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 dell'8 aprile 1948 oppure una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 24 dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

f) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. I figli e i congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Associazione stessa.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 24 dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto oppure, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato a nome del padre del candidato oppure una dichiarazione su carta bollata da L. 24, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

l) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 24;

n) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

I documenti attestanti il diritto all'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi I) e II) del punto 2, debbono essere presentati entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

6. I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza fissata dal punto 2 del presente bando.

7. I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento.

8. La Direzione generale farà pervenire ai candidati, prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere sana costituzione e le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,60; acutezza visiva 10/10 per occhio senza lenti, campo visivo e senso cromatico normali, percezione della voce afona a non meno di metri otto per orecchio. Ultimata la visita, i candidati riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla « Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria Tassa per visita medica ». Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alle credenziali per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta e la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale, dovranno essere consegnate, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

9. In applicazione degli articoli 27 e 29 del vigente regolamento del personale, l'Amministrazione, dopo aver assunto tutte le informazioni che crederà del caso, giudicherà, con sua valutazione, dell'ammissibilità degli aspiranti sia al concorso che all'impiego.

10. La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, seguendo le norme di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Per l'espletamento degli esami di lingue estere, saranno aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, professori abilitati all'insegnamento o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

11. Gli esami obbligatori saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

12. Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

composizione italiana	punti	15
problema	»	10
calligrafia	»	5
orali	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 5 punti per l'esame scritto e 5 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

13. La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai candidati risultati idonei che rivestano la qualità di combattente e categorie assimilate nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

3) mutilati e invalidi civili per fatti di guerra;

4) mutilati ed invalidi per servizio;

5) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o di caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

6) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

7) orfani dei caduti per servizio;

8) feriti in combattimento;

9) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

10) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

11) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) congiunti di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

14) che abbiano prestato servizio militare come combattente nella guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i profughi dei territori di confine, i profughi dell'Africa italiana, i cittadini deportati dal nemico, coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

15) che abbiano prestato lodevole servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

16) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

17) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

18) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1 al 13.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., debbono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della formazione della graduatoria di cui al presente punto 13, prima della data di inizio delle prove orali, come già si è detto al punto 3.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 13.

14. La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i

candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per i trasporti il quale deciderà dopo aver sentito la Commissione esaminatrice.

15. I primi trecento della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I conduttori in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'articolo 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

Per gli agenti non di ruolo già in servizio che risultassero vincitori, il servizio precedentemente prestato avrà valore agli effetti delle assicurazioni di cui all'art. 23 del regolamento del personale, del trattamento di congedo e delle concessioni di viaggio.

16. Il conduttore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio nella località assegnatagli entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 300 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di trecento.

17. Nell'atto in cui i conduttori in prova vengono assunti in servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

18. I vincitori del concorso verranno utilizzati per i primi sei mesi di servizio, sui treni merci.

19. Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti o facilitazioni di viaggio, nè rimborsi di spese.

Roma, addì 18 marzo 1953

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte.

1. Componimento italiano su tema dato.
2. Problema di aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.
3. Saggio di calligrafia costituito dai primi dieci righi del tema di italiano.

Prova orale.

Aritmetica. Operazioni con numeri razionali, potenze di essi Divisibilità dei numeri interi, caratteri di divisibilità Prova per nove delle quattro operazioni fondamentali Numeri primi: ricerca dei divisori di un numero Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi Frazioni ordinarie e numeri decimali Sistema metrico decimale Numeri complessi Radice quadrata di un numero razionale Rapporti e proporzioni: proporzionalità diretta e inversa Regola del tre semplice e del tre composto Regola d'interesse e di sconto, di ripartizione semplice e composta e di miscuglio.

Geometria. Nozioni elementari di geometria piana e solida Triangoli e poligoni, loro principali proprietà Circonferenza e cerchio; loro proprietà principali Problemi grafici fondamentali Nozioni sull'equivalenza delle figure piane applicazioni metriche del teorema di Pitagora Misure della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane Prisma Piramide Cilindro Cono Sfera Tronco di piramide e di cono Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Cenni sulla similitudine delle figure piane.

Storia e geografia. Le riforme in Italia nella seconda metà del secolo XVIII La Rivoluzione francese e l'Impero napoleonico nei rapporti con l'Italia Moti e figure principali del Risorgimento italiano Le guerre per l'indipendenza e l'Unità La prima guerra mondiale e l'intervento dell'Italia.

Nozioni generali di geografia fisica ed antropica dell'Europa Principali città rivierasche del Mediterraneo, loro traffici e comunicazioni con l'Italia Le regioni d'Italia e i loro prodotti; i centri più notevoli e i principali monumenti Mezzi di comunicazione Itinerari di viaggio più notevoli Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

Nozioni elementari di diritto pubblico. Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato italiano.

Nozioni sulle condizioni per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato. Disposizioni generali Del contratto di trasporto Biglietti di corsa semplice e di doppia corsa Biglietti per viaggi di andata e ritorno Trasporti speciali Viaggi in comitiva Biglietti per viaggi circolari ad itinerario fisso Biglietti di abbonamento ordinari e speciali Regolamenti, avvertenze e condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni Servizi nelle carrozze a letti e nelle carrozze-ristorante Prenotazioni dei posti di 1ª e 2ª classe.

ALLEGATO *B*.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali (Concorsi). — Roma

Il sottoscritto . . di . . e di presa conoscenza dell'avviso in data 18 marzo 1953 per il concorso a trecento posti di conduttore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente, la domanda per prendere parte anche al concorso bandito da codesta Direzione generale per posti di

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita medica o sostenuto esami all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo attuale . .
Indirizzo precedente (3) . . . . . .

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi agli esami facoltativi di lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(2177)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il comando di un insegnante delle scuole ed istituti d'istruzione media presso l'Istituto denominato « Domus Galilaeana », con sede in Pisa.

Il presidente dell'Istituto denominato « Domus Galileana », con sede in Pisa;

Veduto lo statuto dell'Istituto denominato « Domus Galilaeana », approvato con regio decreto 24 luglio 1942, n. 1112;

Apre il concorso per il comando di un insegnante delle scuole e degli istituti d'istruzione media presso l'Istituto sopraindicato per la durata di tre anni.

Possono essere ammessi al concorso i professori di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione media in attività di servizio.

Gli aspiranti, per il tramite dei capi d'istituto, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale accademie e biblioteche Divisione II, domanda su carta legale entro due mesi dalla pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

I capi d'istituto, nel trasmettere le domande loro pervenute con relativi allegati, le accompagneranno con notizie circa la natura e la qualità dei servizi prestati dai candidati da loro dipendenti e con tutte le altre informazioni del caso.

Le domande devono essere corredate a cura di ciascun candidato:

1) dell'estratto dell'atto di nascita;

2) delle notizie, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica dell'aspirante;

3) dei lavori a stampa o dattilografati o di qualsiasi altro titolo e documento che il candidato ritenga utile presentare;

4) della dichiarazione, in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di un mese, del capo d'istituto da cui il candidato dipende che certifichi la sua attività di servizio.

I documenti uniti alle domande devono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

La Commissione giudicatrice è composta del presidente dell'istituto e di due membri da lui scelti e nominati fra docenti universitari.

L'assegnazione in servizio presso l'Istituto è conseguita dal professore il quale, con pubblicazioni, titoli e documenti, dimostri di possedere adeguata preparazione nella storia della scienza.

La relazione della Commissione giudicatrice è presentata al Ministero della pubblica istruzione per la sua approvazione e, ove nulla osti, pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero stesso.

Il Ministero, in base ai risultati del concorso, dispone il comando del vincitore presso l'Istituto con effetto dal 1° ottobre successivo alla data di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice.

Il servizio prestato presso la « Domus Galilaeana » vale, a tutti gli effetti di legge, come periodo effettivo d'insegnamento e di servizio.

Al professore comandato presso l'Istituto è fatto divieto di assumere e conservare, senza autorizzazione del presidente dell'Istituto medesimo, qualsiasi occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte dell'Istituto.

Pisa, addì 22 aprile 953

Il presidente della « Domus Galilaeana »
Prof. Giuseppe Bruguier Pacini

(2193)

PREFETTURA DI FERRARA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visti i propri decreti di pari numero in data 2 marzo 1953, con cui rispettivamente venne approvata la graduatoria del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1950 e vennero assegnate alle vincitrici le condotte poste a concorso;

Ritenuto necessario, in seguito alla rinuncia espressa dall'ostetrica Orlandi Rina per la sede di San Giovanni di Ostellato, attribuire tale condotta, secondo l'ordine preferenziale delle richieste delle singole concorrenti, ad altra candidata che segue in graduatoria;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Alla signora Malagutti Erminia è assegnata la condotta ostetrica di San Giovanni di Ostellato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e del Comune interessato.

Ferrara, addì 20 aprile 1953

p. *Il prefetto*: Santoro

(2147)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 14 gennaio 1953, numero 1997 e n. 1998, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte mediche di Verzuolo (capoluogo), La Morra, Priocca e Stroppo, Elva, Macra, Celle Macra, sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici idonei al concorso suindicato, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

Fania dott. Agostino: condotta comunale di Verzuolo (capoluogo);

Bassano dott. G. Battista: condotta comunale di La Morra;

Franco dott. Francesco: condotta comunale di Priocca;

Salsotto dott. Luigi: condotta consorziale di Stroppo-Elva-Macra-Celle Macra.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

Cuneo, addì 14 aprile 1953

Il prefetto: Joannin

(2146)

PREFETTURA DI PISA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visti i propri decreti nn. 4526 e 4527, in data 17 febbraio 1953, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Considerato che a seguito di rinuncia del vincitore, regolarmente interpellato a norma di legge, è rimasta vacante e disponibile la condotta medica di Treggiaia;

Ritenuto che occorre provvedere alla assegnazione di tale condotta secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze a suo tempo indicate dai concorrenti stessi;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giovanni Canchérini è dichiarato vincitore della condotta medica di Treggiaia.

Il sindaco del comune di Pontedera è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Pisa, addì 31 marzo 1953

Il prefetto: Mocci Demartis

(2218)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.